

Circolare n:	32/198	19 marzo 2020
Oggetto:	DL n. 18/2020 “Cura Italia”	
Di particolare interesse per l’area:	TITOLARE	

*Alle Aziende nostre associate
In Indirizzo*

Loro Sedi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 18/2020 deliberato dal Consiglio dei Ministri denominato “Cura Italia”.

Di seguito ci permettiamo di evidenziare alcuni articoli che ci appaiono da una prima lettura salienti per le imprese associate.

➤ **Art.19. norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.**

Nel comma 1 dell’articolo di cui sopra si cita: “i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.” E’ stata estesa a tutti i lavoratori di tutte le aziende del territorio nazionale la possibilità di ottenere la copertura dei periodi di chiusura aziendale a seguito della emergenza epidemiologica con decorrenza retroattiva al 23 febbraio 2020 per un periodo massimo di 9 settimane di effettive giornate di sospensione che potranno essere utilizzate fino al mese di agosto 2020.

➤ **Art.23. congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’rt. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza Covid-19**

L’articolo prevede che a decorrere dal 5 marzo 2020 a causa della sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui sopra è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. (disposizioni particolari si applicano per chi ha figli disabili).

Nell’articolo si specifica inoltre che stante le condizioni di cui sopra, per i genitori che hanno figli minori di età compresa tra i 12 e i 6 anni, possono astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa,

Gruppo Imprese Artigiane, Industriali, Terziarie

Strada al Ponte Caprazucca 6/A – Parma

Tel 0521 2262 – Fax 0521 226300 – Internet: www.gia.pr.it – Email: info@gia.pr.it

a:

Aderente

con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti di genitori affidatari.

Nel comma 8 del presente articolo è previsto in alternativa all'indennità del comma 1, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per baby sitter nel limite massimo di euro 600 da utilizzarsi nel periodo dal 5 marzo fino alla sospensione delle scuole di ogni ordine e grado.

➤ **art.26. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.**

Nel caso di fossero lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, tale periodo è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Ai fini del trattamento come malattia del periodo di assenza di cui sopra, il lavoratore si farà redigere dal proprio medico curante apposito certificato con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

➤ **Art. 27. Indennità professionisti e lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.**

Ai liberi professionisti con partita iva attiva al 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti alla gestione separata di cui all'art 2, legge 8 agosto 1995, n 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito, verrà erogata dall'Inps, previa domanda.

➤ **Art.28. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago.**

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una indennità per il mese di marzo di 600 euro.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito, verrà erogata dall'Inps, previa domanda.

➤ **Art. 43. Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento**

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, l'Inail trasferisce entro il 30 aprile ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Si attendono le specifiche da Inail per accedere alle domande di contributo.

➤ **Art. 46. Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti.**

A decorrere dalla data del 17 marzo 2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono precluse per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possono recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604; sono fatti salvi ovviamente i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

➤ **Art. 49 Fondo centrale di garanzia PMI**

Sono portate delle deroghe di maggior favore ai criteri operativi del Fondo, per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In particolare si prevede

- che la garanzia sia concessa a titolo gratuito;
- un aumento dell'importo massimo garantito per singola impresa ,
- un aumento della garanzia diretta a banche e confidi.
- Inoltre diventano ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
- La norma sancisce inoltre l'automatica ammissione delle operazioni di moratoria ed allungamento deliberati dalle banche. agevolati e di garanzie fino al 90%.

➤ **Art. 54 Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”**

Per un periodo di 9 mesi sono apportate deroghe alle ordinarie regole di accesso al Fondo. In particolare, l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Possibilità di utilizzo di un Fondo per il pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, le cui modalità dovranno essere definite da un decreto ministeriale.

➤ **Art. 55. Misure di sostegno finanziario alle imprese.**

un incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie e industriali.

➤ **Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19**

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e altri intermediari finanziari delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Le operazioni possono avere la garanzia del Fondo di garanzia delle PMI, senza valutazione, con garanzia sussidiaria a titolo gratuito.

Per l'accesso a tale misura l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare le PMI le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate .

➤ **Art. 57 Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di Garanzia.**

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per garantire finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI.

I criteri, settori ammissibili, modalità e condizioni per la concessione della garanzia saranno stabiliti con successivo decreto.

➤ **Art. 58 - Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81**

Possibile sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

➤ **Art.60. Rimessione in termini per i versamenti.**

Tutti i versamenti fiscali scaduti in data 16 marzo 2020, sono rinviati:

- al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,
- al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

➤ **Art.61. Sospensione delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.**

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e persone; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub; soggetti che gestiscono impianti sportivi, palestre, ecc.

➤ **Art.62 commi 2 e 1 e 7. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.**

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Art 63. Premio ai lavoratori dipendenti.

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working", da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e non concorre alla formazione del reddito.

➤ **Art. 64. Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.**

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

➤ **Art.65. Credito di imposta per botteghe e negozi.**

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

➤ **Art.66. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999.

Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

➤ **Art.67. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.**

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

➤ **Art.68. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.**

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

- la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

➤ **Art.106. Norme in materia di svolgimento delle Assemblee di società.**

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, codice civile.

Nel riservarci di trasmettere quanto prima ulteriori e più dettagliate indicazioni sui contenuti del Decreto in oggetto, cogliamo l'occasione per porgerle Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(*Dr. Maurizio Caprari*)

All.
MC/mg